Regolamento generale del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica

Indice

- Art. 1 Attribuzioni del Dipartimento
- Art. 2 Attività didattica
- Art. 3 Ricerca scientifica e dottorati
- Art. 4 Afferenza al Dipartimento
- Art. 5 Organi del Dipartimento
- Art. 6 Il Consiglio di Dipartimento
- Art. 7 Attribuzioni del Consiglio
- Art. 8 Rappresentanza degli studenti
- Art. 9 Rappresentanza del personale tecnico amministrativo
- Art. 10 Rappresentanza degli assegnisti di ricerca
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio di Dipartimento
- Art. 12 Il Direttore di Dipartimento
- Art. 13 Elezione del Direttore di Dipartimento
- Art. 14 La Giunta di Dipartimento
- Art. 15 Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione
- Art. 16 Articolazione interna del Dipartimento
- Art. 17 Accesso ai locali e alle apparecchiature del Dipartimento
- Art. 18 Attività contrattuale
- Art. 19 Norme finali e transitorie

Art. 1 Attribuzioni del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'informazione e Matematica, istituito con decreto rettorale n. 861 del 03.06.2011, d'ora innanzi Dipartimento **DISIM**, è dotato di autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al regolamento per l'amministrazione di Ateneo, la finanza e la contabilità, promuove e coordina l'attività didattica e l'attività di ricerca dei propri afferenti nel rispetto delle aree scientifiche di competenza.
- 2. Il Dipartimento è costituito dai docenti afferenti alla struttura ed è dotato di personale tecnico amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività.
- 3. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nel triennio e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dal Nucleo di valutazione.

Art. 2 Attività didattica

Il Dipartimento:

- 1. svolge attività didattica secondo le nome del proprio Regolamento Didattico e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo;
- 2. delibera la proposta di istituzione e attivazione di corsi di studio anche proponendo ad altro/i Dipartimento/i l'istituzione di una struttura di raccordo;
- 3. nel caso di partecipazione ad una struttura di raccordo, nella relativa delibera, definisce la misura del proprio impegno che deve essere proporzionalmente rappresentata in termini percentuali nella composizione della Giunta della struttura di raccordo, coerentemente con il contributo offerto ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
- 4. delibera, su proposta dei Consigli di Area Didattica (CAD) l'ordinamento didattico, il regolamento e il piano di studi nonché eventuali modifiche degli stessi per i Corsi di Studio proposti autonomamente o in collaborazione con altro/i Dipartimento/i sentite le strutture di raccordo;
- 5. programma e organizza, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, le attività didattiche di Corsi di Studio e, in caso di Corsi Interdipartimentali, anche avvalendosi delle strutture di raccordo;

- 6. propone e organizza, in convenzione con atenei stranieri, Corsi di Studio Internazionali con il rilascio di titoli doppi/multipli/congiunti
- 7. istituisce una o più Commissioni Didattiche Paritetiche coerentemente con i Corsi di Studio dipartimentali;
- 8. concorre alla costituzione della Commissione Didattica Paritetica della/e struttura/e di raccordo alle quali partecipa per i Corsi Interdipartimentali;
- 9. concorre alla costituzione della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione
- 10. istituisce una Commissione dipartimentale per l'internazionalizzazione composta da rappresentanti dei Corsi di Studio afferenti
- 11. delibera le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame delle proposte pervenute in tal senso dai Consigli di corso di studio ed eventualmente dalle strutture di raccordo;
- 14 propone all'ateneo la stipula di accordi federativi con altri atenei o Enti Pubblici di Ricerca per lo svolgimento di un'offerta formativa di comune interesse;
- 15 cura anche in collaborazione con altri dipartimenti, con aziende e/o enti esterni, lo svolgimento di master di I e II livello e di attività di formazione professionale.

Art. 3 Ricerca scientifica e dottorati

Il Dipartimento:

- 1. promuove l'attività di ricerca dei propri afferenti, nel rispetto della libertà individuale e della Carta Europea dei Ricercatori (raccomandazione della Commissione Europea 11 marzo 2005) e supporta l'accesso alle risorse dei propri afferenti, in base al merito ed alla competenza, con particolare attenzione ai giovani ricercatori;
- 2. elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare progetti di ricerca;
- 3. programma periodicamente le linee di indirizzo della ricerca anche sulla base delle linee di indirizzo dell'Unione Europea, dei Piani Nazionali per la Ricerca, degli atti di programmazione degli organi di Ateneo, tenendo conto delle valutazioni ex-post operate dall' ANVUR e da altre organismi nazionali e internazionali indipendenti;
- 4. promuove collaborazioni anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e per la didattica;
- 5. tenuto conto della propria programmazione scientifica e della disponibilità di risorse umane e materiali qualificate, propone l'istituzione di Scuole Dottorali, singoli dottorati e/o la partecipazioni a dottorati in collaborazione con altri Dipartimenti e ne disciplina il relativo funzionamento, sulla base del Regolamento di Ateneo;
- 6. propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione, l'attivazione di Dottorati di ricerca internazionali o l'internazionalizzazione di quelli afferenti al Dipartimento secondo il regolamento relativo vigente
- 7. delibera la partecipazione a programmi di ricerca internazionali e ne supporta lo svolgimento attraverso le proprie risorse di personale e materiali;
- 8. programma e delibera l'acquisizione di risorse strumentali, utili all'attività di ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti;
- 9. delibera, sulla base del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, la stipula di accordi, contratti e convenzioni con privati per attività di ricerca congiunte e/o nell'interesse della terza parte;
- 10. delibera e promuove l'acquisizione di risorse da organismi pubblici e privati, utili allo svolgimento della attività di ricerca.
- 11. promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e congressi e cura l'attività di divulgazione scientifica.
- 12. organizza le attività del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Università;
- 13. svolge ogni altro compito previsto dalle leggi, dai regolamenti, dallo Statuto o, comunque, connessi al conseguimento dei propri obiettivi.

Art. 4 Afferenza al Dipartimento

1. L'afferenza al Dipartimento è disciplinata secondo le vigenti norme legislative e statutarie.

Art. 5 Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento e il Direttore di Dipartimento.

Art. 6 Il Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito da:
 - a. professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;
 - c. una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Tale rappresentanza vota limitatamente alle questioni della didattica ed a quelle organizzative della didattica;
 - d. un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti;
 - e. per i Dipartimenti aventi funzioni assistenziali, cinque rappresentanti degli specializzandi.
- 2. Il Responsabile Amministrativo contabile e quello Amministrativo didattico del dipartimento partecipano alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto

Art. 7 Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività di ricerca e didattiche di propria competenza.

In particolare:

- a) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- b) approva i criteri di utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse del Dipartimento;
- c) approva, su proposta del Direttore, i documenti contabili di sintesi, preventivi e consuntivi;
- d) richiede l'attivazione delle procedure concorsuali relative ai posti di professore, ricercatore e personale tecnico-amministrativo, nell'ambito del piano triennale;
- e) delibera la richiesta di bando di concorso e la chiamata dei professori e dei ricercatori a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posti di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti, degli specializzandi e del personale tecnicoamministrativo.
- f) esprime i pareri sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso altra sede;
- g) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo;
- h) definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i docenti interessati;
- i) delibera la copertura degli insegnamenti vacanti sentiti i Consigli di Area Didattica e le eventuali strutture di raccordo, formula proposte per professori a contratto nel rispetto della normativa vigente;
- j) per esigenze di ordine didattico, può attribuire annualmente a docenti del Dipartimento, con il consenso degli stessi, responsabilità didattiche anche nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;
- k) approva le relazioni triennali sulle attività scientifiche e didattiche dei professori e dei ricercatori;

- l) elabora ed esamina proposte di iniziative di interesse didattico o scientifico con soggetti pubblici e privati con i quali può stipulare convenzioni, accordi e contratti anche per attività conto terzi;
- m) elabora e approva convenzioni con Atenei e Enti di ricerca stranieri per l'avvio di Corsi di Studi e Dottorati internazionali:
- n) avanza proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo sulle materie di proprio interesse;
- o) delibera l'ordinamento didattico, il regolamento e il piano di studi nonché eventuali modifiche degli stessi per i Corsi di Studio proposti autonomamente o in collaborazione con altro/i Dipartimento/i in via autonoma ovvero sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Area Didattica e dalle strutture di raccordo.

Art. 8 Rappresentanza degli studenti

1. L'elezione della rappresentanza degli studenti avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 9 Rappresentanza del personale tecnico amministrativo

- 1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.
- 2. L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 25% degli eleggibili. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
- 3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
- 4. L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
- 5. Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 10 Rappresentanza degli assegnisti di ricerca

- 1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza degli assegnisti di ricerca spetta a tutti gli assegnisti del Dipartimento.
- 2. L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di assegno, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
- 3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
- 4. L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
- 5. Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 11 Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, il quale è tenuto alla convocazione qualora lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio.
- 3. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, a seguito di invito del Direttore, previo parere favorevole del Consiglio, senza diritto di voto, per la discussione di argomenti scritti

- all'ordine del giorno, persone che svolgano nell'ambito del Dipartimento un'attività istituzionale continuativa.
- 4. La convocazione del Consiglio unitamente al relativo ordine del giorno viene inviata per posta elettronica almeno sette giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
- 5. La convocazione deve contenere l'indicazione dei punti all'ordine del giorno che devono essere espressi in maniera chiara e dettagliata
- 6. L'inserimento di un ulteriore argomento non previsto all'ordine del giorno può avvenire, in casi strettamente necessari e per motivate ragioni, fino a 24 ore prima della seduta con comunicazione immediata ai membri del Consiglio.
- 7. Per la validità delle adunanze è necessario che intervenga almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo che sia diversamente disposto. Nel computo per determinare il quorum non si tiene conto di quanti che abbiano giustificato la loro assenza.
- 8. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9. Il Responsabile Amministrativo contabile e quello Amministrativo didattico del dipartimento partecipano alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.
- 10. Il verbale viene redatto in forma sintetica e deve riportare l'esatto contenuto della deliberazione e l'espressione del voto riferita ad ogni componente. I membri che desiderano venga riportato il testo di un loro intervento devono consegnare al Segretario il testo dell'intervento effettuato. Il verbale di norma viene approvato nella seduta successiva ed a tal fine viene inviato assieme alla convocazione. Le eventuali osservazioni relative a errori di verbalizzazione devono essere inoltrate al Segretario per iscritto entro il terzo giorno prima del Consiglio, in modo da consentire di sottoporlo ai membri del Consiglio prima della seduta.

Art. 12 Il Direttore di Dipartimento

- 1. Il Direttore di Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.
- 2. Il Direttore di Dipartimento:
 - a. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento;
 - b. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c. cura i rapporti con gli organi accademici;
 - d. esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - e. vigila sul rispetto dei doveri e dei compiti degli afferenti al Dipartimento e ha l'obbligo di segnalare eventuali inadempienze al Rettore.
- 3. Il Direttore di Dipartimento può nominare, tra i professori di ruolo del dipartimento, un delegato per specifiche funzioni. Tali deleghe non danno diritti a compensi o gettoni comunque denominati.
- 4. Al Direttore di Dipartimento può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vicedirettore di Dipartimento ha le medesime incompatibilità del Direttore. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 13 Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.

- 2. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.
- 3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente della Giunta di Scuola, di Presidente di Consiglio di Area Didattica e di pro Rettore vicario.

Art. 14 La Giunta di Dipartimento

- 1. La Giunta di Dipartimento è composta da:
 - a. il Direttore del Dipartimento che la presiede;
 - b. il vicedirettore di Dipartimento;
 - c. fino ad un massimo del 10% degli afferenti al Dipartimento eletti dal Consiglio di Dipartimento;
 - d. i coordinatori delle Sezioni, ove presenti;
 - e. una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta;
 - f. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - g. un rappresentante dei dottorandi di ricerca, ove presenti.
- 2. Il Responsabile Amministrativo contabile e quello Amministrativo didattico del dipartimento partecipano alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.
- 3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
- 4. La Giunta ha funzioni istruttorie e coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni attinenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 15 Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione

- 1. La Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione è composta da
 - a. Il membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione nominato dal Dipartimento, che la presiede
 - b. Un rappresentante di ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento proposto dal Consiglio di Area Didattica
 - c. Uno studente individuato nel loro seno dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento
- 2. Compiti della Commissione sono
 - a. Selezione degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento per la mobilità nell'ambito dei programmi e progetti internazionali attivi nell'Ateneo
 - b. Valutazione ed approvazione dei Learning Agreement degli studenti outgoing
 - c. Supporto al membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione per tutte le decisioni relative al riconoscimento degli esami e dei crediti acquisiti all'estero degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento
 - d. Supporto al membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione per tutte le decisioni relative alle attività didattiche degli studenti incoming

- e. Supporto al membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione per tutte le decisioni della Commissione
- 3. Inoltre la Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione predispone, e propone al Consiglio per l'approvazione, dell'addendum al Regolamento di Ateneo per la Mobilità e nel rispetto dello stesso, relativamente ai criteri di selezione, al riconoscimento degli esami, alla trasposizione dei voti e alla premialità.

Art. 16 Articolazione interna del Dipartimento

- 1. Con delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, prive di autonomia gestionale e di budget, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi ed esigenze di ricerca o di didattica e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno.
- 2. La composizione ed il funzionamento delle Sezioni è stabilito con apposito Regolamento di Dipartimento, approvato a maggioranza assoluta del Consiglio. Il Consiglio di Dipartimento con la stessa maggioranza può deliberare la disattivazione di una Sezione.
- 3. Gli organi delle sezioni con competenze didattiche prevedono una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti.
- 4. Ogni Sezione elegge al proprio interno un coordinatore.

Art. 17 Accesso ai locali e alle apparecchiature del Dipartimento

- 1. L'accesso ai locali ed alle apparecchiature del dipartimento è consentito, nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo, oltre che al personale di ruolo dell'Ateneo, unicamente alle seguenti categorie di persone:
 - a. Ricercatori italiani o stranieri ospiti del dipartimento;
 - b. Studenti che partecipano ad attività didattiche del dipartimento o svolgono tesi di laurea o titolari di borsa di studio;
 - c. Laureati nei corsi del Dipartimento che svolgono attività di ricerca post laurea;
 - d. Dottorandi ed assegnisti di ricerca del dipartimento, titolari di contratti di ricerca del dipartimento;
 - e. Soggetti che collaborano nell'ambito di rapporti convenzionati allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento.

Art. 18 Attività contrattuale

- 1. I contratti di ricerca, di consulenza e le convenzioni per conto terzi sono stipulati, nel rispetto della normativa nazionale e dei Regolamenti di Ateneo, previa delibera del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ove specificamente delegata, che ne determina i criteri e le linee guida esecutive.
- 2. Le proposte di contratto possono essere formulate dai professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento in relazione alle attività di ricerca e di didattica che essi intendono svolgere.

Art. 19 Norme finali e transitorie

- 3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme indicate a riguardo nello Statuto dell'Università dell'Aquila e la normativa vigente.
- 5. Ogni modifica al presente regolamento è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.